

**COMUNE DI CINGOLI**  
**PROVINCIA DI MACERATA**

Repertorio

N. \_\_\_\_\_

CONVENZIONE PER GESTIONE, USO E MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCIO A 5 IN ERBA SINTETICA DI TROVIGGIANO CON ANNESSI ACCESSORI E PERTINENZE E DI TUTTA LA ZONA DI VERDE PUBBLICO, INCLUSO IL PARCO GIOCHI PER BAMBINI, ADIACENTE ALL'IMPIANTO UBICATO PRESSO LA FRAZIONE DI TROVIGGIANO.

L'anno duemiladiciannove, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

nella sede municipale del Comune di Cingoli

**PREMESSO**

Che con delibera di G.C. n. \_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di affidare in convenzione alla Pro Loco di Troviggiano di Cingoli la gestione, l'uso e la manutenzione del campo di calcio a 5 comunale di Troviggiano con annessi accessori e pertinenze, nonché di tutta la zona di verde pubblico adiacente alla struttura, incluso il parco giochi per bambini, per il periodo decorrente dalla sottoscrizione della presente convenzione fino al 31/12/2020;

**TRA**

- il Comune di Cingoli, C.F. n. 00129810438, in appresso denominato Ente, in persona del Segretario comunale Dott.ssa Stella Sabbatini, nata ad Osimo il 14/12/1962, domiciliata per la carica presso il Comune di Cingoli;

- la Pro Loco di Troviggiano di Cingoli – Cod. Fisc. 01195980430, in appresso denominata gestore, in persona del suo Presidente pro-tempore Sig Ilari Massimiliano, nato il 25/06/1974 a Cingoli, ivi residente in Via N. Machiavelli 7, domiciliato per la carica in Cingoli, Via A. Manzoni 21, sede legale della Pro Loco, giusta Statuto societario;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:**

**ART. 1** - Il Comune di Cingoli affida e concede alla Pro Loco di Troviggiano di

Cingoli, che accetta, la gestione, l'uso e la manutenzione del campo sportivo di calcio a 5 comunale di Troviggiano con annessi accessori e pertinenze, nonché di tutta la zona di verde pubblico adiacente alla struttura, incluso il parco giochi per bambini, ubicato nella frazione di Troviggiano, perché la stessa li gestisca e li utilizzi in conformità alla presente convenzione, privilegiando l'uso e l'attività socio-educativa come fine primario di tutte le attività *latu sensu* sportive.

**ART. 2** - Le parti si danno reciprocamente atto che i beni mobili ed immobili oggetto di affidamento sono quelli indicati nell'inventario ed a redigersi di comune accordo tra le parti; lo stato di manutenzione dell'impianto e dei beni mobili ed immobili annessi è quello attualmente esistente e viene formalizzato in detto inventario. I beni immobili risultano comunque individuati nell'allegata planimetria sub A.

**ART. 3** - La presente convenzione viene sottoscritta per il periodo dal 2019, con decorrenza dall'odierna data di sottoscrizione, fino al 31/12/2020.

Alla scadenza della convenzione l'impianto e relativi accessori e pertinenze torneranno nella piena disponibilità del Comune, senza alcun corrispettivo al gestore che non potrà vantare alcun diritto di prelazione per futuri affidamenti o alcun rimborso od indennità di avviamento comunque denominata.

**ART. 4** - La convenzione è nominativa, a favore della Pro Loco di Troviggiano. E' vietata ogni forma di sub-concessione dell'impianto, pena l'immediata risoluzione del presente contratto. La convenzione è risolta altresì con effetto immediato nel caso di scioglimento della Pro Loco.

In quest'ultima ipotesi di risoluzione immediata della convenzione, il Presidente del gestore incaricato è tenuto a garantire, per almeno 30 giorni dall'evento, la gestione e la custodia dell'impianto, fatto salvo il diritto dell'Ente di liberare la Pro Loco da detto obbligo.

**ART. 5** - A decorrere dal mese di settembre di ciascun anno, se dovesse essere

necessario, il gestore, d'intesa con l'Ente, gli istituti scolastici e le altre società o gruppi sportivi eventualmente fruitori dell'impianto, stila per l'anno scolastico e sportivo successivo un orario d'uso, dando priorità alle esigenze del gestore stesso, degli istituti scolastici e delle Società sportive che svolgono lo sport come servizio sociale.

La Pro Loco, sulla scorta dell'effettiva utilizzazione dell'impianto sportivo da parte degli utenti indicati al comma precedente, con esclusione degli istituti scolastici, applicherà e percepirà le eventuali tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale, attenendosi alle direttive dalla stessa impartite.

**ART. 6** - Al gestore è fatto divieto di eseguire o, comunque, procedere a modifiche dell'impianto o ad intervenire con qualsivoglia opera senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune e comunque ogni nuova opera o nuovo impianto stabilmente costruiti o infissi al suolo, resteranno, al termine del rapporto, acquisiti alla proprietà comunale senza compenso o rimborso alcuno per il gestore.

**ART. 7** - Gli impianti vengono concessi per lo svolgimento di attività sportiva e socio-ricreativa. Per usi diversi o utilizzo da parte di terzi, le relative richieste, da inoltrarsi al Comune, dovranno essere vagliate, di concerto con il gestore, entro tre giorni dall'acquisizione al protocollo dell'Ente. Per eventuali sovrapposizioni di richieste ricadenti in date ed orari uguali, verranno privilegiate le associazioni impegnate in campionati federali, e tra queste, quelle che sono impegnate nelle categorie di più alto livello, fatta salva ogni esigenza della Pro Loco, prioritaria su ogni associazione.

**ART. 8** - Il concessionario assume i seguenti obblighi:

- regolare l'utilizzo degli impianti in base all'eventuale orario di utilizzo degli stessi;
- provvedere alla pulizia e custodia degli impianti;
- provvedere alla accensione e spegnimento dei vari impianti elettrici e

tecnologici;

- svolgere attività di vigilanza ed assistenza relativamente al tipo di impianto ed alle attività esercitate;

- provvedere alla ordinaria manutenzione delle aree, delle strutture, degli impianti e delle attrezzature descritti nell'inventario, come contenute nelle particelle di cui all'allegato sub A;

Tra gli oneri di ordinaria manutenzione e pulizia sono, in particolare, compresi:

- controllo del buon funzionamento di tutti gli impianti elettrici (centralina e quadri elettrici) con l'obbligo di segnalare in tempo utile eventuali disfunzioni all'ufficio tecnico comunale;

- controllo dell'integrità degli accessori e pertinenze all'impianto sportivo (porte, panchine...) e piccole riparazione degli stessi in caso di rottura;

- cura dell'erba sintetica del terreno di gioco e taglio dell'erba degli spazi verdi adiacenti il campo sportivo, dei giardini e delle zone limitrofe, con mezzi di proprietà del gestore;

- pettinatura e innaffiatura del manto in erba sintetica del campo di calcio a 5;

- innaffiatura e potatura delle siepi e delle piante del giardino adiacente, eventualmente con impianto mobile di irrigazione di proprietà del gestore, utilizzando anche l'acqua pubblica per usi non sanitari;

- concimazione e, se necessario, diserbo speciale delle zone infestate da erbe nocive;

- segnatura del campo con mezzo di proprietà del gestore, adeguandolo alle eventuali necessità dello sport praticato, comunque compatibile con la destinazione d'uso;

- pulizia, dopo ogni utilizzo, di tutto l'impianto e, in particolare, delle attrezzature utilizzate;

- riparazione ordinarie di attrezzature e arredi e, comunque, quant'altro necessario al mantenimento degli impianti, locali e attrezzature in condizioni di

normale efficienza ed in particolare il ripristino immediato dei minimi danni che possono scaturire dall'attività sportiva praticata sul campo di gioco.

**ART. 9** - In relazione agli obblighi di cui al precedente art. 8, il gestore si impegna a :

- 1) provvedere alla conduzione, custodia, pulizia e manutenzione degli impianti e delle attrezzature, attraverso proprio personale idoneo, non legato da rapporto alcuno con il Comune;
- 2) segnalare tempestivamente all'Ufficio Tecnico Comunale danni o disfunzioni degli impianti che non rientrino nell'ordinaria amministrazione e manutenzione;
- 3) comunicare ogni incidente alle autorità competenti.

Il gestore non assume responsabilità per eventuali danni causati dall'intempestivo intervento per danni segnalati.

**ART. 10** – Il pagamento dell'utenza elettrica del campo di calcio a 5 è a carico del Comune, così come quella dell'illuminazione pubblica nei giardini e nelle zone limitrofe ed adiacenti al campo in erba sintetica.

**ART. 11** – Il Comune, a titolo di corrispettivo per il servizio reso, per tutta la durata del contratto e in relazione alla qualità del servizio prestato, riconosce al gestore una somma stabilita e quantificata in € 1.639,00 (euro milleseicentotrentanove/00) iva esclusa, pari ad € 1.999,58 (euro millenovecentonovantanove/58) iva compresa, da erogare al termine del contratto, previa presentazione di rendiconto economico e di gestione.

**ART. 12** - Il gestore ha stipulato idonea polizza fidejussoria a garanzia delle obbligazioni assunte, a tutela di eventuali inadempimenti riconducibili alle condizioni di cui alla presente convenzione, al fine di essere tutelati per eventuali danni agli impianti, compreso il tappeto di gioco, attrezzature, arredi e accessori, derivanti da cattiva manutenzione o cattiva custodia, fatte salve comprovate cause di forza maggiore (polizza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ stipulata presso la Società \_\_\_\_\_, sede di \_\_\_\_\_, quietanzata in data

\_\_\_\_\_, con effetto fino al \_\_\_\_\_, da rinnovarsi annualmente).

Il gestore ha stipulato altresì polizza di assicurazioni RCT a copertura di sinistri ed infortuni a persone, derivanti dall'uso degli impianti ed attrezzature, sollevando il concedente da ogni responsabilità (polizza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, stipulata presso la Società \_\_\_\_\_, sede di \_\_\_\_\_, quietanzata in data \_\_\_\_\_, con effetto fino al \_\_\_\_\_, da rinnovarsi annualmente), che prevede un massimale di copertura di € \_\_\_\_\_ per sinistro, per persona e per danni a cose.

Resta inteso che il gestore deve munirsi di tutte le licenze e autorizzazioni amministrative necessarie alla gestione.

**ART. 13** - Sono a carico del Comune le opere di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e delle attrezzature per i lavori di pulizia, qualora, d'intesa con l'Ufficio Tecnico Comunale, venga accertato lo stato di non funzionalità non imputabile al gestore.

**ART. 14** - Il Comune si riserva, occasionalmente, il diritto di utilizzare direttamente l'impianto sportivo per usi diversi, con preavviso di 3 giorni formalmente dato al Presidente del gestore, compatibilmente con l'eventuale calendario di utilizzo, per l'organizzazione diretta o affidata ad appositi incaricati, di manifestazioni ed iniziative di pubblico interesse, attraverso un compenso che verrà concordato di volta in volta tra le parti.

**ART. 15** - Il gestore garantisce al Comune n. 5 utilizzi annui del "Set di tavoli birreria" di sua proprietà, per l'organizzazione di manifestazioni ed iniziative, a richiesta del medesimo Ente e compatibilmente con l'utilizzo da parte del proprietario.

**ART. 16** - Il gestore ha la facoltà di effettuare la pubblicità nell'impianto in tutte le forme in uso e con il solo limite del rispetto delle strutture e del decoro dell'impianto medesimo.

**ART. 17** - Il gestore è tenuto ad osservare e a far osservare ai propri soci,

utenti e tesserati, nonché a tutti gli utilizzatori, anche occasionali, tutti i regolamenti pertinenti il funzionamento dell'impianto.

Il Comune si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento e senza preavviso il corretto svolgimento della gestione.

**ART. 18** - In ogni caso di cessazione della convenzione, ivi compresa le ipotesi di decadenza e di risoluzione, il gestore si impegna a restituire gli impianti, gli arredi, le attrezzature ed ogni altro accessorio nello stato in cui gli sono stati consegnati, salvo il normale deperimento d'uso.

**ART. 19** - Il gestore è responsabile di tutti i danni che dovessero essere arrecati agli impianti in ogni loro parte, immobili, impianti tecnologici, attrezzature, arredi, servizi, accessori e quant'altro, per qualsivoglia causa derivante da uso scorretto, imperizia, imprudenza o negligenza o da qualsiasi altra colpa nei comportamenti degli utenti degli stessi.

Eventuali danni, non pagati dal Concessionario e non coperti dalla polizza assicurativa di cui al precedente art. 12, verranno sostenuti dal Concedente.

**ART. 20** - La violazione degli obblighi assunti con la presente convenzione da parte del gestore provocherà la risoluzione di diritto della stessa, fermo restando il rispetto degli impegni assunti dal medesimo gestore nei confronti di terzi per quanto attiene l'uso e la manutenzione degli impianti.

La risoluzione opera di diritto allorquando il Comune dichiara al gestore, a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, con il preavviso di mesi tre, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

**ART. 21** - Tutte le spese relative a tasse, imposte, tributi, registrazione, bolli, diritti ed in genere tutti gli oneri comunque derivanti dalla concessione in gestione dell'impianto sono a totale carico della Pro Loco di Troviggiano.

**ART. 22** - Se dovessero insorgere controversie tra il Comune di Cingoli e la Pro Loco in ordine all'esecuzione del presente atto, foro competente è il Tribunale di Macerata.

**ART. 23** - Alla scadenza annuale della gestione, il gestore presenterà all'Amministrazione Comunale un rendiconto sull'attività sociale e sportiva svolta, nonché sulla gestione effettuata e sull'utilizzo del corrispettivo erogato.

**ART. 24** - Il gestore si impegna a comunicare al Comune ogni variazione della composizione societaria, del direttivo o del nominativo del Presidente, entro 10 giorni dalla variazione medesima.

**ART. 25** - Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno esplicito riferimento a quanto stabilito in materia di Codice Civile e da altra normativa speciale in materia.

**ART. 26** - Le parti danno atto e precisano che il presente contratto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, a termini dell'art. 5 del D.P.R. 131/86.

La presente convenzione, previa lettura ed approvazione viene sottoscritta in segno di accettazione e conferma come appresso.

PRO LOCO

COMUNE DI CINGOLI

TROVIGGIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

*Ilari Massimiliano*

*Dott.ssa Stella Sabbatini*



